



COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Tel. 045 7808035 - Part. IVA e C.F. 00265460238

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 45 DEL 21/07/2026

OGGETTO:	ORDINANZA FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE.
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 72 del 1 luglio 2026 (pubblicata su Bur n. 87 del 02/07/2026) ad oggetto: "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale ex art. 15 della L.R. 1° giugno 2022, n. 13 e art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20 a seguito delle criticità riscontrate;

VISTA la Legge 13 giugno 2023, n. 68 (nota come "Decreto Siccità"), recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, richiamati:

- l'art. 98, comma 1: "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili";
- l'art. 144, comma 2: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale";
- l'art. 144, comma 3: "La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici";
- l'art. 144, comma 4: "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità";
- l'art. 167, comma 1: "Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102";

VISTO il DPCM 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 dell'allegato 1/8, che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

VISTA la nota dell'ANCI VENETO, acquisita al protocollo comunale con il numero 2026/7207, con la quale viene trasmessa l'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 72 del 1 luglio 2026, nella quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale ex art. 15 della L.R. 1° giugno 2022, n. 13 e art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20 su tutto il territorio della Regione del Veneto per rischio da deficit idrico e rischio connesso alla risalita del cuneo salino, raccomandando nel contempo ai Comuni del Veneto di attivare campagne per la sensibilizzazione all'uso accorto dell'acqua e di verificare la possibilità di procedere alla temporanea sospensione dei prelievi, nonché di adottare tutte le necessarie misure;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altre finalità;

ORDINA A TUTTA LA CITTADINANZA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a revoca della presente:

1. il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:
 - a. lavaggio di aree scoperte, quali corti, piazzali, etc.;
 - b. lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - c. gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) (qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua);
2. il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso non domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamiento di giardini, prati ed aree ortive, nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
3. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente per le quali necessiti l'uso di acqua potabile

INVITA

la cittadinanza ad un uso consapevole dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti, in particolare raccomandando di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangi flusso per i rubinetti;
- annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;

- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
- utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista

DISPONE

- l'adozione di efficaci misure di controllo, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune, sulla tabella elettronica comunale e sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- l'invio di copia del presente provvedimento alla locale stazione dei Carabinieri, al Consiglio di Bacino Veronese e ad Acque Veronesi Scarl.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)_, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Tregnago ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.